

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI(TARI)**

Approvato con delibera del consiglio comunale n. 30 del 30 luglio 2020, modificato con delibera di consiglio comunale n. 20 del 31 marzo 2021, n. 32 del 26 maggio 2023 e n. del 29 aprile 2024.

INDICE

**SEZIONE PRIMA
DISCIPLINA GENERALE**

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Termini e modalità di determinazione tariffe
- Art. 3. Dichiarazioni
- Art. 4. Modalità di versamento
- Art. 5. Invio modelli di pagamento precompilati
- Art. 6. Riscossione e scadenze di versamento
- Art. 7. Funzionario responsabile del tributo
- Art. 8. Accertamento
- Art. 9. Sanzioni
- Art. 10. Interessi
- Art.10bis Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
- Art. 11. Rimborsi e compensazioni
- Art. 12. Somme di modesto ammontare
- Art. 13. Contenzioso
- Art. 14. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 15. Clausola di adeguamento
- Art. 16. Disposizione transitoria
- Art. 17. Trattamento dati personali

**SEZIONE SECONDA
DISCIPLINA OPERATIVA**

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Classificazione dei rifiuti
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO I – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art.10. Esclusioni per produzione rifiuti non conferibili
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO II – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione – Piano finanziario
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le U.N.D. non stabilmente attive
- Art. 25. Riduzioni per il recupero
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione
- Art. 27. Rinuncia al servizio pubblico di raccolta rifiuti
- Art. 28. Zone non servite
- Art. 29. Agevolazioni
- Art. 30. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

ALLEGATI

- all. A:** Classificazione utenze non domestiche
- all. B:** Classificazione utenze domestiche

SEZIONE PRIMA
DISCIPLINA GENERALE

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (di seguito denominata "TARI").

Art. 2. Termini e modalità di determinazione tariffe

Il Consiglio comunale approva le tariffe della TARI, entro il termine fissato dalla legge e in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dai soggetti individuati allo scopo e validato dall'autorità competente, a norma delle leggi vigenti in materia.

Art. 3. Dichiaraioni

1. I soggetti passivi della TARI, hanno l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

a) Utenze domestiche

I. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;

II. Il recapito postale, di posta elettronica, recapito/i telefonico/i del contribuente;

III. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art.11 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;

IV. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;

V. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

VI. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;

VII. copia del titolo giuridico che giustifichi la detenzione, l'uso o il possesso dell'immobile

VIII. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

b) Utenze non domestiche

I. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;

II. Il recapito postale, di posta elettronica, recapito/i telefonico/i del contribuente;

III. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;

IV. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art.11 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

V. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;

VI. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;

VII. copia del titolo giuridico che giustifichi la detenzione, l'uso o il possesso dell'immobile

VIII. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

c) Utenze "miste", ovvero quelle di cui al successivo art. 19 commi 5 e 6 della sezione seconda del presente regolamento, la documentazione sopra indicata va presentata dal soggetto che destina i locali per attività economiche, anche non imprenditoriali, riconducibili ad affittacamere, casa vacanze, B&B, in qualsivoglia forma di locazione consentita dalla normativa vigente ("ordinaria", "transitoria", "studenti", "breve" ecc.);

d) Edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, la documentazione sopra indicata va presentata dal gestore dei servizi comuni.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online (quando attivato). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune rimanda al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti per le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. La comunicazione è di norma inviata entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di

residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti (familiari o gli eredi degli stessi) che possiedono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa. In mancanza di dichiarazione spontanea, saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare, dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà, fatta salva la facoltà dell'ente, nel caso che non sia stato individuato alcun erede, di richiedere al Tribunale in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) che sia fissato un termine per l'accettazione dell'eredità (art. 481 c.c.) e/o la nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.).

7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo

8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea

documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, copia documento di identità del locatore e del locatario, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).

11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.

14. Se i soggetti di cui ai commi precedenti non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 4. Modalità di versamento

Il versamento della TARI deve essere effettuato, di norma, con modelli di pagamento unificati (F24), in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta salva la facoltà di utilizzare altri strumenti previsti dallanormativa ("pagopa" ecc.), previa verifica dei requisiti tecnici-operativi da parte degli uffici preposti e approvazione del competente organo di governo dell'ente.

Art. 5. Invio modelli di pagamento precompilati

Il Comune provvede, di norma, all'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati.

Art. 6. Riscossione e scadenze di versamento

1. Il Comune riscuote il tributo comunale dovuto in base alle dichiarazioni e alle risultanze anagrafiche, inviando ai contribuenti, di norma, a mezzo posta ordinaria in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico e/o fatta salva la facoltà insindacabile da parte dell'ente di avvalersi di altri strumenti previsti dalla evoluzione della normativa vigente (posta elettronica, posta elettronica certificata ecc., in presenza dei necessari requisiti tecnici dell'ambiente software gestionale in uso o in casi eccezionali), informative di pagamento, che contengono tutte le informazioni di cui alla deliberazione dell'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (di seguito denominata "ARERA") n. 444 del 31 ottobre 2019, specificando, in particolare, per ciascuna utenza, le somme dovute per la TARI e per la quota di tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, i riferimenti catastali (se presenti nella banca dati), il numero di componenti (per le utenze domestiche), la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, il periodo di effettiva occupazione nell'anno di riferimento, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate con scadenza, di norma, il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. È, comunque, consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, salvo diversa indicazione contenuta nella deliberazione di approvazione delle tariffe da parte del Consiglio comunale o in quella della Giunta nei soli casi consentiti dalla legge.

2. Qualora il contribuente decidesse di effettuare il versamento con strumenti web (i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare il pagamento in forma telematica, ex articolo 37, comma 49 del decreto legge 223/06 e s.m.i), rinunciando ad utilizzare il modello F24 precompilato (allegato all'informativa), è necessaria la corrispondenza fra il codice fiscale (o partita iva) indicato nel modello F24 e quello del titolare del conto bancario o postale su cui si richiede l'addebito.

3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'informativa di pagamento relativa alla

tassa sui rifiuti (TARI) è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento (impropriamente chiamato "sollecito di pagamento") per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso che indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà contestualmente, oltre agli interessi di mora, la sanzione per omesso pagamento di cui al successivo articolo 9, comma 1 e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente. La firma autografa del funzionario può essere sostituita dall'indicazione a stampa, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995. Si applica il terzo comma del successivo articolo 8.

5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 50% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.

6. Per le attività di riscossione si rimanda all'art.12 e seguenti del regolamento delle entrate

7. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

Art. 7. Funzionario responsabile del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa, gestionale e informativa, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività e la rappresentanza in giudizio per le controversie

relative al tributo stesso, con facoltà dello stesso funzionario di chiedere all'autorità gerarchicamente sovraordinata, nell'ambito dello stesso settore, di partecipare alle udienze in sua vece.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile, può predisporre e inviare questionari al contribuente o all'amministratore di condominio, da restituirsì, debitamente compilati e sottoscritti, entro 60 giorni dal ricevimento, richiedere dati e notizie agli altri uffici comunali, agli uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, disporre l'accesso ai locali (previa esibizione di apposito tesserino identificativo) ed aree assoggettabili tributo, mediante personale dell'ufficio da lui stesso delegato e/o della Polizia locale, con preavviso di almeno sette giorni, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo ente.

3. Nel caso in cui non sia possibile reperire la documentazione necessaria, il funzionario responsabile può, altresì, rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte sottoscritte da un professionista abilitato.

4. Nei casi in cui sussistano dubbi sull'operato del contribuente, il funzionario responsabile o persona delegata, può, infine, invitare (telefonicamente o mediante posta ordinaria e/o elettronica e/o certificata) a presentarsi presso l'ufficio Tributi per fornire i necessari chiarimenti.

5. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 8. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo l'avviso di accertamento d'ufficio (per omessa denuncia) o in rettifica (per infedele denuncia) con le modalità previste dall'articolo 19 del regolamento delle entrate, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine previsto per la presentazione del ricorso, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Tale avviso contiene l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
4. Lo stesso atto costituisce titolo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari e contiene l'indicazione del soggetto che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
5. Il contenuto dell'avviso, di cui al precedente comma 2, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del vigente regolamento dell'ente adottato in applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 60 giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati.

6. Eventuali rateizzazioni degli importi dovuti potranno essere concesse sulla base della disciplina di cui all'art. 13 bis del regolamento delle entrate.

Art. 9. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per evitare l'applicazione della sanzione, il contribuente può versare tardivamente il tributo dovuto, avvalendosi del "Ravvedimento operoso" (art. 13 del Dlgs n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni) per la cui disciplina si rinvia all'art. 18 quater del regolamento delle entrate.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 7, comma 2, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa, ovvero, per l'infedele dichiarazione nonché nei casi previsti dal precedente comma 4, sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e/o della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 10. Interessi

Gli interessi di mora e di rimborso sono disciplinati dall'art. 13 quater del regolamento delle entrate.

Art. 10bis. Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune o scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale disponibili presso gli uffici comunali (in attesa dell'attivazione del servizio di compilazione on line). Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancarie e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi: a) il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti; b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti (se presente).
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente: → la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati; → la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune; → la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente; → il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica; → l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Art. 11. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute è disciplinato dall'art. 15 del regolamento delle entrate.
2. Eventuali compensazioni anche tra tributi diversi, sono disciplinate dall'articolo 13 ter del regolamento delle entrate.
3. È ammesso l'accordo del debito altrui senza liberazione del contribuente originario, previa richiesta da presentare al Comune, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della legge n. 212/2000, come meglio disciplinato dall'art. 1 del Dl n.124/2019 convertito con modificazioni dalla legge n.157/2019. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Art. 12. Somme di modesto ammontare

Si applicano le norme di cui all'art. 12 ter del regolamento delle entrate.

Art. 13. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni e quello che contesta l'omessa o parziale risposta al questionario, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
2. Nei casi contemplati dall'art. 17 bis del citato Dlgs 546/92, trova applicazione l'istituto del reclamo/ricorso per la cui disciplina si rimanda all'art. 18 bis del regolamento delle entrate.
3. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico e vigente regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto relative all'estensione e all'uso delle superfici da parte delle utenze, meglio definite nell'articolo 6 comma 2 della successiva sezione seconda del presente regolamento o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. Si applicano, altresì, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto

dalla normativa vigente.

<http://www.comune.vimodrone.milano.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20034>.

Art. 14. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2024.
2. A partire dalla stessa data, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 15. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 16. Disposizione transitoria

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
2. In fase di prima applicazione delle nuove regole, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 della legge 27/07/2000 n.212 ("Statuto del contribuente") e alle indicazioni fornite da ARERA con la deliberazione n. 444/2019, gli uffici preposti adotteranno opportune misure finalizzate a garantire la conoscenza dei cambiamenti introdotti con il presente regolamento (pubblicazione news sul sito web istituzionale e sul periodico comunale e/o trasmissione di un prospetto sintetico delle modifiche ai recapiti conosciuti degli amministratori di condominio e/o inserimento dello stesso in uno spazio dedicato all'interno delle informative TARI che saranno inviate al domicilio di tutti i contribuenti ecc.).

Art. 17. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tassa sui rifiuti sono trattati nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
2. Il nominativo del responsabile della protezione dei dati e i recapiti da utilizzare sono pubblicati sul sito istituzionale alla pagina:

SEZIONE SECONDA
DISCIPLINA OPERATIVA

Art. 1. Oggetto

1. La presente sezione disciplina, sul piano pratico-operativo, la tassa sui rifiuti (di seguito “TARI”), diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall’art. 1 (commi 639-705) della legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché dalla legge n. 160 del 30/12/2019, che abolisce l’imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI.
2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 – 668 dell’art. 1 della citata legge 27/12/2013 n. 147.
3. La tariffa della TARI, ai sensi del comma 651 della legge n.147 del 27/12/2013, si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni e integrazioni, nonché a quelle disposte da ARERA e ai criteri di articolazione delle tariffe stabiliti con il presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dal regolamento del servizio per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani¹, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si rinvia, per quanto riguarda nozione e classificazione dei rifiuti, alle norme attualmente in vigore.

Art. 3. Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati in urbani e speciali, sulla base della loro provenienza.
2. I rifiuti urbani sono suddivisi in due macrocategorie: “rifiuti interni” e “rifiuti esterni”.
3. I rifiuti urbani “interni” sono conferibili al servizio di raccolta e sono distinti, dal comma 1, lettera b-ter) dell’articolo 183 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152, in:
 - a) rifiuti domestici indifferenziati e provenienti da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater di cui all’art.183 del Dlgs 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies di cui all’art. 183 del Dlgs 152/2006;
4. I rifiuti urbani esterni sono quelli provenienti:
 - a) dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - b) dalla giacenza presso strade ed aree pubbliche, da quelle private soggette ad uso pubblico nonché dalle rive dei corsi d’acqua;
 - c) dalla manutenzione del verde pubblico (foglie, sfalci d’erba e potature di alberi), nonché dalla pulizia delle aree adibite a mercati;
 - d) da aree cimiteriali, esumazioni, estumulazioni, nonché da attività cimiteriali e diversi da quelli elencati nelle precedenti lettere a), b) e c).
5. I rifiuti speciali sono classificati in pericolosi e non pericolosi, sulla base delle caratteristiche di pericolosità.
6. I rifiuti speciali non sono conferibili al serviziopubblico di raccolta e sono distinti, dal comma 3 dell’articolo 184 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 15 in:
 - a) rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

- b) rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis del citato Dlgs 15/2006;
- c) rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell’art. 184 del Dlgs 15/2006;
- d) rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell’art. 184 del Dlgs 15/2006;
- e) rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell’art. 184 del Dlgs 15/2006;
- f) rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell’art. 184 del Dlgs 15/2006;
- g) rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del Dlgs 15/2006;
- i) veicoli fuori uso;
- l) imballaggi terziari, di qualsiasi natura, per i quali vige il divieto di conferimento nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani stabilito dal comma 2 dell’art. 226 del Dlgs 152/2006.

4. I rifiuti urbani, di cui al precedente comma 3 lettera b), possono essere conferiti al servizio di raccolta a condizione che il rapporto tra la quantità globale (in kg) e la superficie complessiva dell’utenza (non inferiore a 500 mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non superi il valore massimo, aumentato del 50%, del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze che dichiareranno di superare il predetto limite quantitativo, l’ufficio Ecologia dell’ente, anche tramite il gestore del servizio di raccolta, effettuate le opportune verifiche, dovrà individuare, entro 30 giorni, eventuali diverse misure organizzative atte a gestire i rifiuti indicati dall’utenza.

Tale determinazione del quantitativo massimo conferibile, legittimata da ragioni di tutela igienico- ambientale, è finalizzata a contenere il rischio di un aumento incontrollato dei rifiuti conferibili, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal comma 2 lettera a) dell’art. 198 del Dlgs n. 152/2006.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’art. 185, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite dai gas emessi nell’atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccati in formazioni geologiche prive di scambi fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale estratto nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia (biomassa) mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni;

2. Sono, altresì, escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto disciplinati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002,

eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas di compostaggio; le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

c) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, dicui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo, sempre che rientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del servizio, in regime di privativa. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO I – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti

urbani.

2. Si intendono per:

- a) *locali*: le strutture, comunque denominate, esistenti in qualsiasi fattispecie di costruzione, stabilmente infisse al suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la destinazione o l'uso anche se, di fatto non utilizzati (sfitti e/o non occupati ma idonei all'utilizzo come semplice deposito di qualsivoglia genere) e/o non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e catastali;
- b) *aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*: le superfici effettivamente ed esclusivamente adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui quelle delle comunità, delle attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, delle attività produttive in genere, comprese quelle che, sebbene formalmente destinate "a civile abitazione", siano di fatto utilizzate per attività economiche, anche non imprenditoriali, riconducibili a quelle di affittacamere, casa vacanze, B&B, in qualsivoglia forma di locazione consentita dalla normativa vigente, ovvero "ordinaria", "transitoria", "studenti", "breve" ecc.;

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie che vengono destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali diversi da quelli delle civili abitazioni;

d) i locali e le aree adibite a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere totalmente le relative spese di funzionamento.

4. La presenza di arredi e/o di suppellettili (anche una singola attrezzatura ad uso domestico o d'ufficio) oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore o gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine all'produzione di rifiuti. Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e, quindi, non disattivabile, tale condizione deve essere comunque precisata, nella dichiarazione di non utilizzo dei locali, sia permanente che temporanea. Nell'ipotesi di proseguimento della condizione di non utilizzo, il soggetto passivo deve confermare la suddetta circostanza, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui sia stata dichiarata in origine, allegando eventuale documentazione idonea e, fermo restando, che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione. In difetto, l'immobile sarà assoggettato al tributo per l'intero anno solare per il quale non è stata presentata la documentazione richiesta, comprovante lo stato di inutilizzabilità e, conseguentemente, l'esclusione non potrà avere effetto. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono, comunque, tassabili i locali non a destinazione abitativa, sfitti e/o non occupati, se idonei all'utilizzo come deposito, come specificato al precedente comma 2 lettera a).

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse anche se suddivise in nuclei anagrafici distinti o qualora risultino iscritti all'anagrafe della popolazione residente di altro Comune o di altro Stato.

2. Per le parti comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree, titolare del diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie). È, comunque, fatta salva l'applicazione del tributo, in capo al titolare del diritto reale di godimento, anche per periodi superiori a sei mesi, qualora questi faccia esplicita richiesta di accolto, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge n.212/2000, come meglio disciplinato dall'art. 1 del Dl n.124/2019 convertito con modificazioni dalla legge n.157/2019.

Per le utenze domestiche, ai fini di definire il numero degli occupanti, si applica il comma 2 del successivo articolo 17.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Pertanto, il suddetto gestore dei servizi comuni è responsabile, in solido, dell'obbligazione tributaria con i singoli detentori dei locali in uso esclusivo.

5. Il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari all'amministratore di condominio o chiedere la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali (per singola unità immobiliare) o delle aree utilizzate in via esclusiva, anche in relazione

alle utenze dei servizi di rete nel caso di gestione centralizzata (acqua, riscaldamento ecc.), nel pieno rispetto della normativa che disciplina il trattamento dei dati personali (ex art. 6 lettera e) del Regolamento UE 2016/769: “*il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*”. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 9 comma 4 della precedente parte prima del presente regolamento.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e/o suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (gas, acqua, luce, fonia/dati);
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, a condizione che tale attività sia in regola con i titoli autorizzativi/abilitativi rilasciati, anche in forma tacita, dagli uffici o enti competenti, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali (senza presenza umana) stabilmente ed esclusivamente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili (sono soggetti al tributo i locali in cui la presenza umana è necessaria per il funzionamento dei macchinari o per altre attività);
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al

periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli e alla sosta dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) per gli impianti di lavaggio degli automezzi: il “tunnel” di lavaggio, le aree scoperte non “operative” ovvero quelle non utilizzate dagli utenti per le operazioni di pulizia né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile nonché quelle visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli nell'area destinata alle operazioni di lavaggio sia interno che esterno;
- i) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- j) le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicolture e allevamento, serre “a terra” solo se non destinate anche ad attività commerciale.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio, da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i

quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative oregolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio⁶

1. Nella determinazione della superficie tassabile delleutenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti specialipericolosi e non pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui al precedente articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La suddetta produzione può considerarsi:

- a) "in via continuativa" quando non sia estemporanea(ovvero si presenti con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità);
- b) "in via prevalente" quando sia in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto a quella di rifiuti urbani prodotti nella medesima superficieconsiderata e non in tutte le altre.

2. Non sono soggette a tariffa, in particolare:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Rimangono pertanto soggette a tariffa le superfici delle abitazioni in uso al conduttore l'attività agricola.

- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca,di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

d) le superfici dei magazzini di materie prime e di merci (escludendo i prodotti confezionati destinati all'utente finale e le attrezature) funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive (presenti sulterritorio comunale) ai quali si estende il divieto di assimilazione (utenze che producano in via prevalente e continuativa rifiuti speciali). L'eventuale conferimento al servizio pubblico diraccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali inassenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, è punito, applicando le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 oltre al pagamento del tributo per l'intero anno solare. Pertanto, sono tassabili i magazzini destinati allostoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti urbani, quelli relativi ad attività commerciali, ai servizi di logistica e di deposito merci e/o mezzidi terzi.

3. Relativamente alle attività produttive, commerciali ed i servizi, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso stabilire quali siano le superfici escluse da tributo, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (con esclusione, pertanto, dei locali od aree adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali) il 30 % di abbattimento.

4. A partire dall'anno 2022 tale percentuale diabbattimento potrà essere distinta per tipologia di attività economica sulla base di considerazioni tecniche (legate alla differente incidenza dei rifiuti

speciali prodotti) rese note dal gestore del servizio di raccolta mediante uno "studio" delle realtà economiche presenti sul territorio.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,

sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese allo scopo abilitate (formulari previsti dall'art.15 del Dlgs 22/1997, datati e controfirmati dagli interessati nonché copia del contratto o dell'accordo che disciplina il rapporto con il soggetto incaricato dello smaltimento e dei documenti fiscali che attestino l'avvenuto pagamento del corrispettivo pattuito per ciascuna operazione). L'ufficio Ecologia, se richiesto dal responsabile dell'ufficio Tributi, ha facoltà di verificare annualmente i requisiti, sia sulla base della documentazione presentata, sia effettuando sopralluoghi.

Nel caso in cui non venga prodotta tutta la documentazione richiesta, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della citata legge n. 147/2013;

3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 9 bis del Dl.. 201/2011, già applicate alle altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo, delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore o pari a m. 1,50.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono, di regola, soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO II – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione – Piano finanziario

1. La TARI, ai sensi del comma 654 della legge n.147/2013, è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 (*costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche*) del decreto legislativo 13

gennaio 2003 n. 36, determinati sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione n. 443 del 31/10/2019 di ARERA, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e alle norme del presente regolamento.

2. I costi del servizio sono definiti, ogni anno, dal piano finanziario, elaborato e validato dai soggetti indicati da ARERA, a cui, l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, assegna le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95"*.

3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed, in particolare, tutti i costi sostenuti dall'ente che, per natura, rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99 e il metodo tariffario (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e successive modifiche e integrazioni.

4. L'ufficio ecologia dell'ente raccoglie i dati di cui al comma precedente, predispone tutti gli atti deliberativi necessari e conseguenti e cura la trasmissione del piano finanziario, validato dall'ente territorialmente competente, laddove individuato, ad ARERA, nei termini previsti dalla normativa vigente.

5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. Qualora l'ente territorialmente competente, in difetto di normazione regionale, sia identificabile nel Comune, la procedura di validazione può essere svolta da una specifica struttura o unità organizzativa del settore tecnico, nell'ambito del Comune medesimo o di un'altra amministrazione territoriale, garantendo così adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata, sulla base del piano finanziario, validato dall'ente territorialmente competente, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 12, con specifica deliberazione del consiglio comunale, da adottare, di norma, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità o entro un diverso termine stabilito dalla legge.
4. La deliberazione, qualora approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro i termini stabiliti dalla legge, in ordine alla pubblicazione sul portale dell'amministrazione finanziaria, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se detta deliberazione non è adottata e pubblicata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente, fatta salva l'applicazione di una diversa norma che disciplini la materia.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e alle spese fisse di gestione, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e

non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il cui valore parametrico viene validato annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe da parte del Consiglio comunale.

4. La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658 della legge 147/2013, è assicurata attraverso la riduzione della parte variabile della tariffa, in misura percentuale, pari alla quantità dei rifiuti presuntivamente attribuibile alle medesime utenze, dei proventi derivanti da contributi e vendita di materiali raccolti in maniera differenziata.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree sussiste sino all'ultimo giorno in cui è cessata l'utilizzazione, purché, in quest'ultimo caso, debitamente e tempestivamente dichiarata. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata all'ufficio tributi, dà diritto allo sgravio solo a decorrere dal primo giorno in cui la denuncia viene presentata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo rispetto a quanto previsto dal comma precedente si presume che l'utenza sia cessata alla data in cui è avvenuta la presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione (copia del verbale di riconsegna immobile sottoscritto anche dal proprietario) la data di effettiva cessazione, oppure la cessazione è disposta d'ufficio al 31 dicembre dello stesso anno qualora il tributo sia stato assolto dal subentrante a seguito di nuova iscrizione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso

dei locali e delle aree scoperte che comportano, sia un aumento che una diminuzione della tariffa, sono considerate valide dal primo giorno della comunicazione dell'effettiva variazione degli elementi stessi o della conclusione del procedimento istruttorio nel caso di richiesta di elementi integrativi l'istanza originaria e saranno inserite a regime, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di imposizione.

5. Resta, comunque, ferma la necessità da parte del contribuente di comprovare con idonea documentazione (elaborato grafico asseverato da professionista abilitato e/o altri elementi ritenuti utili) anche le dichiarazioni non tempestive, in assenza della quale la decorrenza della variazione si dovrà intendere quella riportata nel precedente comma 4.

6. Le variazioni di tariffa sono, di norma, conteggiate a conguaglio alla prima scadenza utile dell'anno successivo a quello di imposizione.

7. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'utenza.

8. Nel caso di variazioni di cui al precedente comma 4, l'eventuale rimborso della quota eccedente il tributo dovuto, dovrà essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della variazione, fatto salvo lo sgravio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante iscritto nell'anagrafe della popolazione residente del Comune, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Il contribuente è comunque tenuto alla dichiarazione. Devono, comunque, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma dimorano nell'utenza con frequenza ricorrente (anche solo una volta a settimana) e/o per periodi dell'anno non inferiori a tre mesi (anche non consecutivi), come, nel caso di ospiti periodici, di badanti o colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri risultanti iscritti all'anagrafe ma temporaneamente domiciliati altrove.

2. I soggetti che risultano residenti anagraficamente in una determinata unità abitativa non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:

a) anziani o disabili dimorante in Residenze Sanitarie Assistenziali o istituti di lungodegenza, risultante dalla certificazione di degenza rilasciata dall'ente ospitante; b) persone dimoranti in comunità di recupero, istituti penitenziari, istituti religiosi o altre collettività in genere per un periodo non inferiore all'anno, risultante dalla dichiarazione dell'ente ospitante;

c) soggetto che svolge attività di volontariato, di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 ed inferiore a 12 mesi nell'anno solare, risultante da idonea documentazione rilasciata dall'Organizzazione di Volontariato, dal datore di lavoro o dall'Istituto di istruzione, da presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione di variazione; qualora la permanenza all'estero sia superiore a 12 mesi la persona dovrà chiedere l'iscrizione nell'Anagrafe dei residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

Per le variazioni descritte nel presente comma la documentazione richiesta deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall'utente e/o presente nella banca dati dell'ufficio tributi o, in mancanza, fatta salva prova contraria, è determinato dall'ufficio in base alla seguente tabella:

Superficie

Da mq	A mq	N° Componenti
0	42	1
43	67	2
68	92	3
93	117	4
118	142	5
	oltre mq. 142	6

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente

4. Per le utenze domestiche possedute o detenute da soggetti che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale o da cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti o da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche, in assenza di occupanti individuabili ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, si assume come numero dei componenti del nucleo familiare quello di 1 (una) unità.

5. Le unità immobiliari a servizio delle utenze domestiche, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine, box, tettoie), sono considerate pertinenziali nella misura massima di una per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione.

6. Alle pertinenze, così come definite dal precedente comma 4, si applica solamente la quota fissa della tariffa calcolata sulla base di un occupante.

7. Alle unità immobiliari a servizio delle utenze domestiche, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine, box, tettoie) ma non considerate pertinenziali si applicano sia la quota fissa che quella variabile della tariffa sulla base di un occupante.

8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (Rsa) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata entro il termine di presentazione della dichiarazione di variazione, in una unità. In assenza di tale richiesta si applica la tabella di cui al precedente comma 2.

9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al

numero complessivo degli occupanti l'alloggio che dovrà essere debitamente dichiarato con le modalità di cui al comma 1.

10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento-e, per le nuove utenze, alla data di iscrizione. Le variazioni intervenute successivamente sono efficaci a-dalla data di effettiva variazione rilevante dalla banca dati anagrafica tributaria

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "A" viene effettuata, di regola, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, desumibile dalla visura camerale, dal "punto fisco" dell'agenzia delle entrate o da altri elementi, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta e senza che rilevi, in alcun modo, un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta

maggior analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e approvazione qualitativa a produrre rifiuti. Annualmente, in sede di elaborazione del piano finanziario e dei criteri per l'applicazione della tariffa, il Consiglio Comunale, per un migliore adeguamento alla realtà economica territoriale e per una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti, può individuare delle sottocategorie rispetto a quelle previste dal Dpr n. 158/99. La tariffa applicabile per ogni attività è, di regola, unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. È, tuttavia, possibile applicare tariffe differenziate, e comunque sino ad un massimo di due, nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili, superfici, superiori a mq 400, sulle quali si svolgono attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate ai sensi dell'art. 18 (uffici, magazzini collegati funzionalmente all'attività principale presente nello stesso complesso, esposizioni ecc.).

Nel caso in cui siano utilizzati immobili ubicati in siti diversi o con diversi accessi rispetto al principale e con diversa destinazione d'uso, su richiesta documentata dell'interessato, potrà essere applicata la tariffa corrispondente al tipo di utilizzazione.

4. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, fatto salvo il potere di accertamento da parte dell'organo competente, si fa riferimento alle denunce rese dai soggetti passivi.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie, a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la categoria economica corrispondente. In particolare, è considerata *utenza non domestica*, con attribuzione della categoria

economica degli *alberghi senza ristorante* di cui all'allegato "A" del presente regolamento, quella unità immobiliare o parte di essa, che sebbene formalmente destinata "a civile abitazione", sia di fatto adibita ad attività economica, anche non imprenditoriale, riconducibile a quella di affittacamere, casa vacanze, B&B, in qualsivoglia forma di locazione consentita dalla normativa vigente, ("ordinaria", "transitoria", "studenti", "breve" ecc.). È fatta salva, in caso di uso promiscuo, la debenza del tributo per la parte utilizzata dall'utenza domestica che si aggiunge all'importo dovuto per la parte che ospita l'attività

economica (utenza non domestica).

6. Nel caso di uso promiscuo, la superficie dei locali “comuni” (bagno, cucina, cantina ecc.) è attribuita a ciascuna tipologia di utenza (domestica e non domestica) nella misura del 50% di quella dichiarata o risultante nella banca dati dell’ente, fatta salva diversa richiesta da parte del proprietario/titolare dell’attività economica, con le modalità previste dal precedente articolo 15 al quale occorre riferirsi anche per i periodi di applicazione (decorrenza e cessazione) del tributo.

In ogni caso, l’obbligazione tributaria è assolta dal soggetto proprietario/titolare dell’attività economica, come meglio sopra definita e non per quote di occupazione/detenzione.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’uno o l’altro uso, compresa la mancata collaborazione da parte del contribuente che si rifiuta di produrre documentazione all’uopo o di rispondere al questionario o di consentire la diretta rilevazione, si fa riferimento all’attività economica (compresa la locazione nelle forme descritte nel precedente comma 5) risultante dal servizio “punto fisco” dell’agenzia delle entrate o da altri elementi, comprese le presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall’art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, a produrre rifiuti urbani.

4. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di cui al comma 816 della legge 27 dicembre 2019 n.160.

5. Per le occupazioni messe in atto in occasione del mercato settimanale scoperto, il tributo è assorbito dal canone di cui al comma 837 della legge 27 dicembre 2019 n. 160. Per le occupazioni temporanee di pubblici esercizi (riconducibili alle attività di cui alle categorie 22 e 24), la Tari viene calcolata sulla base dei criteri stabiliti dal precedente comma 2 utilizzando i coefficienti ridotti nella misura del 30%.

Art. 22 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla città metropolitana di Milano sull’importo del tributo comunale.

TITOLO III

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Con apposito atto deliberativo il Consiglio comunale può introdurre riduzioni opzionali previste dalla normativa per le utenze domestiche.
2. All'utenza domestica che effettua auto compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica una riduzione in misura pari al 20 % della parte variabile della tariffa
3. La riduzione di cui al comma 2, che non può in ogni caso eccedere la quota variabile, sono riconosciute su richiesta al Comune da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore del servizio e dell'ufficio ecologia/polizia locale. La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore del servizio o, negli altri casi, dalla data di presentazione dell'istanza stessa.
4. Il Gestore del servizio o l'ufficio ecologia/polizia locale può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dal contribuente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica dell'auto compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere utilizzate.
5. All'esito della verifica di cui al comma 4 il Gestore del servizio o l'ufficio ecologia/polizia locale, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, invia specifica comunicazione a mezzo pec al Comune per la revoca dell'agevolaione applicata.
6. In caso di cessazione dell'attività di compostaggio il contribuente è tenuto a darne formale comunicazione al Comune entro 15gg, riconsegnando altresì al Gestore del servizio la compostiera se ricevuta. La riduzione cessa in ogni caso di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione anche in mancanza della relativa comunicazione.
7. L'agevolaione indicata nel comma 2 sarà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per

l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incipienza.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Con apposito atto deliberativo il Consiglio comunale può introdurre riduzioni opzionali previste dalla normativa per le utenze non domestiche.

Art. 25. Riduzioni per il recupero

1. La quota variabile per le utenze non domestiche, ai sensi del comma 649 della legge n.147/2013, come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera e) della legge n.68 del 2 maggio 2014 di conversione del Dl n. 16 del 18 febbraio 2014, può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
2. La riduzione della quota variabile, ex comma 10 dell'art. 238 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152, applicata "aconsuntivo" alla prima scadenza utile dell'anno successivo a quello di conferimento, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti urbani - con esclusione degli imballaggi in legno di cui al codice Cer 200137 e, in ogni caso, di quelli terziari di cui al comma 2 dell'art. 226 del citato Dlgs n.152/2006 - avviata al recupero e il 60% del costo unitario Cu (uguale per tutte le categorie economiche e indicate nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe), di cui al punto 4.4. all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
3. La quantità documentata di rifiuti urbani avviata al recupero, al fine di verificarne la coerenza, è confrontata con quella ottenuta utilizzando il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (Kd) della categoria corrispondente (indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe).

4. La richiesta di riduzione deve essere presentata annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo e consegnandolo o trasmettendolo tramite il servizio postale oppure e.mail/PEC, tassativamente entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, insieme alla documentazione indicata nel modulo stesso (fotocopie della "4° copia" dei formulari e dell'attestazione di "avvio al recupero" rilasciata dal soggetto autorizzato al recupero dei rifiuti stessi, copia del contratto o dell'accordo che disciplina il conferimento al soggetto incaricato e della documentazione fiscale che attesti il pagamento del corrispettivo pattuito per ciascuna operazione), le domande presentate oltre tale data verranno automaticamente rifiutate. L'istanza, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, deve indicare, ai sensi del DPR 445/2000, i locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero, i codici dei rifiuti, il periodo di avvio, la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti. A tale dichiarazione dovrà essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Dlgs 152/2006, relativi ai rifiuti effettivamente recuperati nei locali della sede di Vimodrone, debitamente controfirmati dal destinatario, adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero, copia del contratto o dell'accordo che disciplina il conferimento al soggetto incaricato e della documentazione fiscale che attesti il pagamento del corrispettivo pattuito per ciascuna operazione, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle differenze tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. La riduzione opera, di regola, mediante compensazione alla prima scadenza utile oppure rimborso, in caso di cessazione, a condizione che il contribuente non risulti moroso nei confronti dell'ente per non avere pagato la Tari o altro tributo comunale.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27. Rinuncia servizio pubblico raccolta rifiuti

1. Le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà di rinunciare al servizio pubblico di raccolta di tutti i rifiuti urbani prodotti per un periodo non inferiore a due anni, hanno l'obbligo di presentare, tramite pec, all'ente (uffici Tributi ed Ecologia) e all'affidatario del servizio pubblico di raccolta, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di fuoruscita, a pena di inammissibilità, modello predisposto dall'ente con apposita dichiarazione di rinuncia, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, che indichi altresì:

- a. i locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
- b. i codici dei rifiuti;
- c. la definizione puntuale del periodo di riferimento;
- d. la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente nonché quella che si presume sarà avviata nel quinquennio successivo;
- e. l'impegno a non conferire al servizio pubblico alcuna tipologia di rifiuto prodotti dalla propria attività.

A tale dichiarazione dovrà essere allegata copia dell'attestazione di "avvio al recupero" rilasciata dal soggetto autorizzato al recupero dei rifiuti e copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Dlgs 152/2006, relativi ai rifiuti effettivamente recuperati nei locali della sede di Vimodrone, debitamente controfirmati dal destinatario, comprovante l'esatta quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero, copia del contratto o dell'accordo che disciplina il conferimento al soggetto incaricato e della documentazione fiscale che attesti il pagamento del corrispettivo pattuito per ciascuna operazione, in conformità alle normative vigenti. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che

sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

2. L'esonero dal pagamento della quota variabile per le suddette utenze non domestiche, in misura rapportata alla quantità dei rifiuti effettivamente conferiti e alla verifica di cui al comma 3 del precedente articolo 25, opera, di norma, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di conclusione positiva del procedimento avviato con la presentazione della dichiarazione di rinuncia al servizio pubblico di raccolta di cui al precedente comma 1. Per il primo anno di applicazione, tale esonero, potrà essere applicato mediante compensazione alla prima scadenza utile o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incipienza, a condizione che il contribuente non risulti moroso nei confronti dell'ente per non avere pagato la Tari o altro tributo comunale.

3. La quota fissa del tributo è sempre dovuta dalle utenze non domestiche di cui al comma precedente, escluse dal pagamento della sola quota variabile.

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.

5. Il Comune di concerto con l'affidatario del servizio pubblico di raccolta provvederà al ripristino del servizio con decorrenza, di norma, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza, qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio in riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

6. L'utenza non domestica di cui al comma 1 deve comunicare - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - all'ente (uffici Tributi ed

Ecologia) e al gestore del servizio pubblico di riferimento, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente evidenziando, in particolare, quelli avviati a riciclo, a regime, tassativamente entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'ART.38, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.

13. Nel caso in cui sia comprovato da parte della Polizia Locale, mediante apposito verbale di contestazione, il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle sanzioni per infedele dichiarazione e agli interessi di mora calcolati ai sensi dell'articolo 13 quater del regolamento delle entrate.

14. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 28. Zone non servite

1. Il tributo è dovuto, per intero, nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Tutti gli insediamenti, distanti non più di 300 metri lineari dal punto di raccolta, si considerano ubicati in zone servite.

Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona di fatto servita è superiore a 300 metri lineari, calcolati su strada carrabile.

2. La riduzione, di cui al precedente comma 2, deve essere

richiesta dal contribuente mediante apposita istanza, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o da eventuale documentazione anche fotografica.

3. La riduzione, di cui al presente articolo, viene meno a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 29. Agevolazioni.

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) persone singole o famiglie che versino in condizioni di comprovata indigenza, in carico in modocontinuativo ai Servizi sociali e che presentino un'attestazione ISEE pari o inferiore a quello stabilitodalla normativa vigente per l'erogazione dei bonus sociali (limite derogabile in presenza di grave e comprovato disagio socio-economico, o, in caso di persona anziana sola, con un reddito non superiore all'assegno sociale erogato dall'INPS). Tali situazioni di disagio socio economico, che dovranno essere attestate annualmente dall'ufficio servizi sociali, comporteranno l'esenzione sia della parte fissa che di quella variabile della TARI;

b) attività produttive, commerciali o di servizi, cheoperino con attività ridotta per cause oggettive non a loro stessi imputabili, debitamente documentata e certificata con le modalità previste dall'art. 13 *bis* del regolamento delle entrate, usufruiscono di una riduzione “*una tantum*” della quota variabile in misura proporzionale al numero dei giorni indicati nell'apposita istanza, applicando un fattore di correzione del parametro Kd e tale, da non superare, in ogni caso il limite del 15% su base annua, fatta salva l'applicazione dall'articolo 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), versione consolidata, modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n.130 ed entrato in vigore l'1 dicembre 2009 (“divieto aiuti di Stato”);

c) attività produttive, commerciali o di servizi, costrette alla chiusura forzata, conseguente allo stato di calamità naturale o emergenza sanitaria dichiarato dalle autorità competenti, di norma, riduzione d'ufficio(non è necessaria alcuna istanza) della quota variabile in misura proporzionale al numero dei giorni di chiusura oppure, con applicazione fissa del fattore di correzione pari al 25% del valore Kd di riferimento, in funzione della categoria economica di

appartenenza, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nella deliberazione di ARERA n. 158/2020 e successive modifiche ed integrazioni (nel primo anno di applicazione, l'abbattimento sarà applicato “a valle” inmisura forfettaria sulla quota variabile delle tariffe 2019 traslate nel 2020);

d) parcheggi di uso pubblico le cui tariffe di utilizzo siano assentite dal Comune nonché per i parcheggi di uso pubblico realizzati dai soggetti di cui all'art. 32, 1° comma, del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, le cui tariffe siano determinate dal Comune nonché per i parcheggi di uso pubblico realizzati in adempimento di convenzioni urbanistiche come standard di legge, assoggettati a servizi di uso pubblico o ceduti in proprietà al Comunele cui tariffe siano determinate dallo stesso Comune: intali fatti specie la riduzione è pari al 10%;

e) esercizi commerciali che abbiano rimosso macchine mangiasoldi (“slot machine”) o analoghi dispositivi elettronici destinati al gioco d'azzardo e comunicato contestualmente, con atto formale, la rinuncia all'installazione per un periodo non inferiore a 2 anni. La riduzione “*una tantum*” (non superiore a due annualità consecutive) è pari al 30%, a partire dall'annualità successiva a quella della rimozione e alla contestuale rinuncia che dovrà essere trasmessa, entro e non oltre il 31 dicembre, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445).

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente, fatto salvo quelle imputabili, a regime, alla specifica componente di costo a conguaglio prevista nel piano finanziario elaborato sulla base del metodo indicato da ARERA (documento n.189/2020 e successive modifiche ed integrazioni), rinviandone la copertura ai futuri esercizi, sono iscritte in bilancio annualmente, di norma, come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, onde evitare che siano finanziate dai contribuenti della tassa sui rifiuti (TARI).

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti morosi che, nei tre anni precedenti, siano incorsi in una violazione dell'obbligotributario della stessa indole.

Art. 30. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne solo di una, scegliendo quella più favorevole.

ALLEGATO A

Classificazione utenze non domestiche

<u>Classificazione sintetica</u>	<u>Classificazione analitica</u>
<p style="text-align: center;">Classificazione sintetica delle attività economiche</p> <p>01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 02. Cinematografi, teatri 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 05. Stabilimenti balneari 06. Autosaloni, esposizioni 07. Alberghi con ristorante 08. Alberghi senza ristorante 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 10. Ospedali 11. Agenzie, studi professionali, uffici 12. Banche e istituti di credito 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 16. Banchi di mercato beni durevoli 17. Barbiere, estetista, parrucchieri 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 23. Birrerie, hamburgerie, mense 24. Bar, caffè, pasticceria 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 26. Plurilicenze alimentari e miste 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 28. Ipermercati di generi misti 29. Banchi di mercato generi alimentari 30. Discoteche, night club</p>	<p>Classe 1 - Associazioni, biblioteche, musei, scuole</p> <p>Associazioni o istituzioni con fini assistenziali Associazioni o istituzioni politiche Associazioni o istituzioni culturali Associazioni o istituzioni sindacali Associazioni o istituzioni previdenziali Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro Associazioni o istituzioni benefiche Associazioni o istituzioni tecnico-economiche Associazioni o istituzioni religiose Associazioni per la promozione e la difesa dell'ambiente e dei diritti degli animali Oratori parrocchiali e luoghi destinati ad ospitare attività analoghe Scuole di ballo Sale da gioco Sale da ballo e divertimento Musei e gallerie private Scuole parificate di ogni ordine e grado Scuole private di ogni ordine e grado Scuole del preobbligo private Asili nido Centri di assistenza alle persone diversamente abili Aree scoperte in uso Locali dove si svolgono attività educative gestite da soggetti privati. Centri di istruzione e formazione lavoro</p> <p>Classe 2 - Cinematografi e teatri</p> <p>Cinema Teatri Teatri parrocchiali Aree scoperte cinema teatri musei ecc.</p> <p>Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</p> <p>Autorimesse in genere anche se a servizio di attività economiche che si svolgono in altre sedi Autorimesse e locali ad esse collegate (spogliatoi, uffici, magazzini) a servizio di attività che svolgono trasporto di merci e persone Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio</p>

Stazioni ferroviarie della “metropolitana”	Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano	Campi da calcio e locali ad essi collegati
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti	Campi da tennis
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.	Piscine
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio	Bocciodromi e simili
Magazzino deposito in genere senza vendita	Palestre ginnico sportive
Magazzino deposito di corrieri/spedizionieri e locali ad essi collegati (uffici, spogliatoi)	Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
Magazzini deposito di stoccaggio materiali edili senza vendita e uffici collegati	Distributori carburanti
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio	Aree scoperte distributori carburante
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività di spурго e locali collegati (spogliatoi, uffici)	Campeggi
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento delle attività di trivellazione/ perforazione e locali collegati (spogliatoi, uffici)	Classe 5- Stabilimenti balneari
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività di disinfezione, manutenzione idranti, estintori, e porte tagliafuoco e locali collegati (spogliatoi, uffici)	Stabilimenti balneari
Magazzini adibiti allo stoccaggio dei pavimenti in legno (parquet) o in materiali diversi dal legno	Classe 6 - Esposizioni, autosaloni
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività distribuzione automatica di alimenti e bevande	Saloni o locali finalizzati all’esposizione di autovetture anche se l’attività di vendita si svolge in altra sede
Magazzini e locali ad essi collegati adibiti allo stoccaggio per la successiva distribuzione nei centri vendita esterni di generi misti (alimentari e non)	Saloni esposizione in genere
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività di pulizia e disinfezione	Esposizione di monumenti funebri e locali ad essa collegati
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività autotrasportatore	Gallerie d’asta
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività di manutenzione del verde	Classe 7 - Alberghi con ristorante
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività di manutenzione di impianti di cogenerazione e locali collegati (spogliatoi, uffici)	Classe 8 - Alberghi senza ristorante
	Ostelli per la gioventù
	Foresterie
	Alberghi diurni e simili
	Alberghi
	Locande
	Pensioni
	Affittacamere e alloggi
	Residences
	Case albergo
	Bed and Breakfast
	Casa vacanze
	Porzioni di edifici adibiti a civile abitazione locati in qualsivoglia forma consentita dalla legge anche con modalità non imprenditoriali
	Aree scoperte in uso
	Classe 9 - Case di cura e riposo
	Soggiorni anziani
	Case di cura e riposo
	Case per ferie
	Colonie
	Caserme e carceri
	Collegi ed istituti privati di educazione
	Collettività e convivenze in genere

Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme	
Classe 10 - Ospedali	Attività dei call-center e dei customer-service
Ospedali	Attività commissionaria per la vendita di combustibili e prodotti chimici per l'industria
Classe 11 - Uffici, agenzie	Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso e per corrispondenza di prodotti chimici e tecnici, nastri adesivi
Enti pubblici	Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso di essenze, aromi e composizioni aromatiche per l'industria della profumeria e della cosmetica
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli	Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso di macchine per le cave e l'edilizia
Studi di registrazione sonora	Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso di carta, cartone, buste
Uffici collegati ad attività economiche presenti nello stesso compendio con superficie superiore a 400 mq	Organizzazioni di convegni e fiere
Uffici e locali diversi collegati ad attività di gestione delle reti telefoniche	Attività di noleggio di autoveicoli, beni per uso personale e per la casa, di attrezzature e beni materiali.
Uffici e locali diversi collegati ad attività di rappresentanza nel settore della carta, cartone e cancelleria	Servizi di vigilanza privata
Uffici generici	Attività di mediazione immobiliare
Studio fotografico, attività di videoediting	Attività di consulenza e di orientamento scolastico
Autoscuole	Attività di pulizia e disinfezione (pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici, pulizie all'interno di immobili ed altre strutture, pulizie specializzate all'interno e all'esterno degli edifici).
Laboratori di analisi generici	Classe 12 – Banche, istituti di credito, studi prof.
Laboratori di analisi, controlli e studi biologici, microbiologici e chimici per il settore farmaceutico, dei dispositivi medici e dei biocidi.	Istituti bancari di credito
Agenzie di informazioni commerciali, recupero crediti	Istituti assicurativi pubblici
Agenzie di viaggio, tour operator , servizi di prenotazione e attività connesse	Istituti assicurativi privati
Attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco	Istituti finanziari pubblici
Internet point	Istituti finanziari privati
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi	Attività dei servizi finanziari
Emissenti radio tv pubbliche e private	Attività delle assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione
Pompe funebri	Attività delle società di partecipazione (holding)
Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	Attività economiche (finanziarie, assicurative ecc.) di poste italiane
Laboratori di sviluppo e ricerca di nuovi apparati di telecomunicazione (ponti radio e software ad essi collegati)	Studi legali/avvocati/notai
Laboratori di sviluppo e ricerca di tecnologie per aeromobili e veicoli spaziali	Studi commercialisti/ragioneria
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica	Studi tecnici/geometri
Servizi di supporto alle imprese	Studi medici/sanitari/veterinari/fisioterapici
Attività di consulenza sulla sicurezza ed igiene posti di lavoro	Studi radiologici/diagnostica per immagini
Attività di collaudo ed analisi tecniche di prodotti	Studi di ingegneria/architettura
	Studi odontoiatrici/odontotecnici
	Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi

Classe 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	
Librerie	
Magazzini per il commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di libri, riviste e giornali	
Cartolerie	Magazzini e locali collegati destinati all'esposizione per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di articoli semilavorati in legno, sughero e vimini anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa.
Abbigliamento	Magazzini e locali collegati per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio o per corrispondenza di combustibili per riscaldamento anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa
Pelletterie	Magazzini e locali collegati destinati all'esposizione per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di serramenti di qualsiasi materiale anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa
Pelliccerie	Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di materiale elettrico, elettronico, meccanico, informatico (prodotti elettrici, elettronici, meccanici, elettromeccanici, informatici, trasmissione dati, (cavi, switch, tester, armadi e racks), sicurezza, editoria tecnica ecc.) anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa
Elettrodomestici	Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di rottami e sottoprodotti metallici di lavorazioni industriali anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa
Profumerie	Magazzini e locali ad essi collegati (uffici) per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza (anche via web) di ricambi per modellismo dinamico elettrico anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa
Materiale elettrico	Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di accessori per vetrai ed arredatori di negozi anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa
Materiale plastico	Materiale idraulico
Materiale informatico	Materiale riscaldamento (compresa installazione di impianti di condizionamento, raffrescamento, riscaldamento)
Semilavorati plastici (lastre, barre, profili e fili di saldatura), tubi e raccordi per tubi, pezzi finiti.	Prodotti di profumeria e cosmesi
Telefoni	Chincaglierie
Personal computer, stampanti, fotocopiatrici	Prodotti per animali
Lavanderie	Mobili , macchine e attrezzature per uffici
Ferramenta	Ricambi, accessori prodotti petroliferi per auto e natanti,prodotti "auto motive".
Erboristerie	
Apparecchi radio tv	
Articoli casalinghi	
Giocattoli	
Colori e vernici	
Carte da parati, stucchi e cornici	
Articoli sportivi compresi quelli per la pesca	
Calzature	
Sementi e prodotti agricoli e da giardino	
Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di sensori, fotocellule e prodotti dedicati all'automazione industriale e di processo anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa	
Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di materiale termoidraulico e di arredo bagno (sanitari, rubinetteria, pavimenti, rivestimenti di qualsiasi materiale, vasche box doccia ecc.) anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa	
Magazzini e locali collegati destinati all'esposizione per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di mobili di qualsiasi materiale anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa	

Magazzini e locali collegati destinati all'esposizione per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di articoli semilavorati in legno, sughero e vimini anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa.

Magazzini e locali collegati per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio o per corrispondenza di combustibili per riscaldamento anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini e locali collegati destinati all'esposizione per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di serramenti di qualsiasi materiale anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di materiale elettrico, elettronico, meccanico, informatico (prodotti elettrici, elettronici, meccanici, elettromeccanici, informatici, trasmissione dati, (cavi, switch, tester, armadi e racks), sicurezza, editoria tecnica ecc.) anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di rottami e sottoprodotti metallici di lavorazioni industriali anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini e locali ad essi collegati (uffici) per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza (anche via web) di ricambi per modellismo dinamico elettrico anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di accessori per vetrai ed arredatori di negozi anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Materiale idraulico

Materiale riscaldamento (compresa installazione di impianti di condizionamento, raffrescamento, riscaldamento)

Prodotti di profumeria e cosmesi

Chincaglierie

Prodotti per animali

Mobili , macchine e attrezzature per uffici

Ricambi, accessori prodotti petroliferi per auto e natanti,prodotti "auto motive".

Magazzini per l'esercizio del commercio di sistemi antintrusione e di casseforti
Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di accessori per auto anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa
Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di armi giocattolo, attrezzi e dispositivi di protezione per praticare soft-air se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa
Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di carta, cartone, articoli di cartoleria anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa
Magazzini e locali collegati per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di ferramenta e utensileria per l'edilizia, ferramenta tecnica per mobili anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa.
Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di semilavorati plastici (lastre, barre, profili e fili di saldatura), tubi e raccordi per tubi, pezzi finiti.
anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa
Vendita all'ingrosso con attività previste nella classe e similari
Esercizi commerciali in genere con attività previste nella classe con o senza vendita minuto/ingrosso
Aree scoperte in uso
Classe 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Esercizi commerciali non alimentari tra cui:
Edicole giornali
Tabaccherie
Ricevitorie lotto totip totocalcio
Farmacie
Copisterie
Mini market / bazar non alimentari
Aree comuni condominiali di centri commerciali
Locali di vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Gioiellerie e Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Antiquariato
Negozi di filatelia e numismatica
Aree scoperte in uso negozi ecc.
Ceramica
Strumenti musicali e spartiti
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tende e tessuti
Tessuti per arredamento e tappeti
Articoli di ottica
Corsetteria, busti ortopedici
Articoli medicali, strumenti di laboratorio
Analizzatori e/o rivelatori di gas
Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di medaglie , distintivi, coppe, trofei, targhe.
Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di prodotti medicali ed elettromedicali e locali ad essi collegati anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa
Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di compressori (a pistone, con inverter ecc.), relativi accessori, macchine per il trattamento dell'aria compressa e locali ad essi collegati anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa
Strumentazione e componentistica fotonica e optoelettronica (soluzioni laser custom di produzione e marcatura misuratori di potenza ed energia laser)
Dispositivi medici per la diagnostica e la chirurgia.
Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. con attività di vendita
Vendita all' ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
Classe 16 - Banchi di mercato beni durevoli
Locali e aree mercati beni non alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di beni non alimentari

Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe:**parrucchiere, barbiere, estetista**

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, solarium ecc.

Parrucchieri e barbieri

Servizi di cura per gli animali di compagnia

Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

Classe 18 - Attività artigianali tipo botteghe:**falegname, idraulico, fabbro, elettricista**

Elettricista

Vetraio

Lavanderia a secco

Falegname, produzione di mobili in legno per arredo domestico

Idraulico (riparazione, installazione manutenzione, impianti idraulici, scaldacqua a gas)

Legatore

Tipografo

Tappezziere

Attività di serigrafia

Attività di preparazione alla stampa, fotoincisione

Riparazione calzature e articoli da viaggio

Realizzazione matrici per la stampa di etichette autodesive di carta o plastica

Restauro mobili in legno

Riparazione attrezzature alberghiere

Attività di verniciatura/laccatura di mobili in legno grezzo

Installazioni impianti elettrici, automazione macchinari, robotica

Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori

Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari

Attività di cromatura e trattamenti di metalli in genere

Laboratorio per la lavorazione di metalli preziosi

Laboratorio di sartoria

Laboratori e botteghe artigiane in genere

Laboratorio per la riparazione di apparecchi radiotelevisivi

Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi

Aree scoperte in uso

Classe 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Officine per la riparazione di autoveicoli e/o motoveicoli

Officine per la riparazione di biciclette e/o ciclomotori

Carrozzerie

Elettrauto

Officine per la rettifica di parti meccaniche

Officine per la tornitura

Officine in genere

Officine per la riparazione pneumatici

Aree scoperte in uso

Classe 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Fabbricazione di sistemi di lubrificazione centralizzata e di componenti per macchinari e piattaforme

Fabbricazione di macchine per legatoria e cartotecnica

Classe 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici

Lavorazione, argentatura e taglio del vetro piano

Lavorazione del marmo per la realizzazione di monumenti funebri

Lavorazione, taglio e sagomatura di ferro per edilizia prefabbricata, residenziale e pubblica

Fabbricazione di mobili non metallici per uffici e negozi

Fabbricazione di detersivi

Fabbricazione di cavi elettrici

Fabbricazione di serbatoi metallici per l'industria alimentare, chimica, dolciaria, cosmetica e farmaceutica

Fabbricazione di guarnizioni in silicone mediante estrusione

Fabbricazione di gadget in plastica

Fabbricazione di prodotti in legno (esclusi i mobili)

Fabbricazione di pompe e compressori

Fabbricazione di infissi metallici, porte blindate, serramenti

Fabbricazione e allestimento di stand fieristici e scenografie

Fabbricazione di strutture metalliche e parti di esse

Fabbricazione di espositori e supporti per vetrine

Fabbricazione di stampi in acciaio per materie plastiche

Fabbricazione di prodotti di carpenteria metallica

Fabbricazione di guarnizioni e minuteria metallica

Fabbricazione di prodotti in vetro soffiato per laboratori	Mense aziendali
Fabbricazione di indumenti da lavoro	Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
Fabbricazione di etichette in materie plastiche	Birrerie
Fabbricazione delle matrici per stampa offset	Osterie senza cucina
Fabbricazione di borse e prodotti in pelle	Amburgherie
Fabbricazione di tende da sole e veneziane	Classe 24 - Bar, caffè, pasticceria
Fabbricazione di macchine per la lavorazione della plastica (saldatrici, piegatrici, riscaldatrici)	Bar e caffè gestiti da circoli, società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e in quelli della cooperazione
Fabbricazione di lame e altre parti intercambiabili di macchine utensili	Bar e altri esercizi simili senza cucina
Fabbricazione di prodotti in metacrilato	Bar collegati ad attività alberghiera
Fabbricazione di prodotti in materiale plastico packaging primario per l'industria farmaceutica	Caffè
Assemblaggio di apparecchiature elettromeccaniche conto terzi	Bar pasticcerie
Assemblaggio valvole industriali automatizzate con motore (elettrico/pneumatico)	Gelaterie
Assemblaggio lampadari	Latterie
Assemblaggio di apparecchiature elettromedicali	Produzione di pasticceria fresca inclusa la vendita diretta al pubblico effettuata dai laboratori in una sede diversa da quella della produzione
Assemblaggio di apparecchiature elettriche con lampade ultravioletti e infrarossi	Produzione di pasticceria fresca senza vendita diretta al pubblico e/o all'ingrosso
Assemblaggio componenti elettronici (sistemi di rilevazione presenze)	Aree scoperte in uso
Fabbricazione di corpi valvola e assemblaggio di valvole e cilindri per apparecchiature pneumatiche (aria compressa)	Classe 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Trivellazioni e perforazioni	Negozi confetterie e dolciumi in genere
Classe 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Negozi generi alimentari
Ristorazione con somministrazione	Panifici per la produzione di prodotti di panetteria fresca
Attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, piadinerie, Kebab, pizzerie pub, che dispongono di posti a sedere	Produzione di paste alimentari, di cucus e di prodotti farinacei simili con o senza vendita diretta al pubblico
Trattorie	Latterie
Self - service	Macellerie
Pizzerie	Salumerie
Tavole calde con o senza bar	Pollerie
Agriturismo	Prodotti ittici (pesce, ecc.)
Osterie con cucina	Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso anche all'interno di ipermercati
Attività rientranti nel comparto della ristorazione	Bottiglierie,
Aree scoperte in uso	Magazzino per la vendita di vino, liquori, bevande alcoliche al dettaglio, all'ingrosso "porta a porta" e per corrispondenza
Classe 23 - Mense, birrerie, amburgherie	Locali/magazzini vendita ingrosso generi alimentari anche non compresi nella stessa classe
Mense popolari	Aree scoperte in uso ai negozi appartenenti alla classe
Refettori in genere	25

Classe 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

Plurilicenze alimentari e/o miste

Mini market non alimentari oppure misti non alimentari ed alimentari (esclusivamente prodotti confezionati) escludendo la vendita di prodotti alimentari “freschi”

Vendita caffè proveniente da torrefazioni (artigianali e non) in cialde e capsule sia per macchine da caffè che per moka nonché macchine da caffè e relativi accessori.

Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura compresa la vendita di prodotti diversi anche confezionati (alimentari e non alimentari)

Pescherie

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

Attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio, piadine rie, kebab che non dispongono di posti a sedere

Negozi di fiori

Locali vendita serre

Aree scoperte in uso

Classe 28 - Ipermercati di generi misti

Ipermercati di generi misti

Classe 29 - Banchi di mercato generi alimentari

Banchi a posto fisso

Posteggi di generi alimentari

Banchi di generi alimentari

Aree scoperte in uso

Classe 30 - Discoteche, night club

Night clubs

Ritrovi notturni con bar ristoro

Clubs privati con bar ristoro

ALLEGATO B

Classificazione delle utenze domestiche.

A1	Abitazioni con n. 1 occupanti
A2	Abitazioni con n. 2 occupanti
A3	Abitazioni con n. 3 occupanti
A4	Abitazioni con n. 4 occupanti
A5	Abitazioni con n. 5 occupanti
A6	Abitazioni con n. 6 o più occupanti